

Sent 308/13

CAON 3083

RGE 1854/11

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA

In persona del Giudice Unico dott.ssa Nella Mori

Nel giudizio n. 1954/2011 RG tra

██████████ elettivamente domiciliato in S. Stefano Magra, via dei Mille 30
presso lo studio dell'Avv. D. Somma che lo rappresenta e difende in forza di
delega in calce al ricorso introduttivo

RICORRENTE

Inail rappresentato e difeso dall'Avv. ██████████ in forza di procura generale
alle liti e presso di essa domiciliato in La Spezia, ██████████

RESISTENTE

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sulle conclusioni delle parti e di cui:

parte ricorrente: in ricorso introduttivo.

Parte resistente: conclude per il riconoscimento della laringectomia e, quindi,
per la costituzione della rendita;

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato 6/12/2011, ██████████ ricorreva in giudizio

davanti al Tribunale della Spezia, giudice del lavoro, nei confronti dell'I.N.A.I.L. e chiedeva il riconoscimento del suo diritto a:

➤ rendita, ex d.lgs. n. 1124 del 1965,

il tutto nella misura di giustizia, per malattia professionale insorta a seguito all'esposizione al rischio morbigeno di amianto per un periodo ultradecennale, allegando di avere agito senza effetto in via amministrativa.

Esponendo di essere stato dipendente della [redacted] spa dal 1967 al 1989 (allorchè la predetta ditta è cessata) con mansioni di sommozzatore, tecnico iperbarico, con incarico di installazione di impianti per alti fondali per sommozzatori coibentati in amianto, manutenzione e smantellamento degli stessi, nonché saldatore a bordo di navi, piattaforme petrolifere e pontoni.

deduceva che in data 24/11/1997 ha subito intervento di laringectomia parziale fronto-laterale per carcinoma a cellule fusate; che in data 16/2/2010 l'inail riconosceva che il ricorrente è stato esposto all'amianto per le mansioni svolte nei reparti e per i periodi indicati presso la [redacted] spa dall'1/1/1974 al 7/10/1989.

Concludeva per l'accertamento giudiziale del diritto alle dette prestazioni e conseguente condanna dell'I.N.A.I.L. al loro pagamento.

L'I.N.A.I.L., rappresentato e difeso come in atti, ritualmente citato mediante tempestiva notifica del ricorso, si costituiva e resisteva alla domanda allegando la carenza del nesso causale.

Così radicatosi il contraddittorio, la causa veniva istruita mediante CTU. La domanda è fondata e merita accoglimento; da un lato, è riconosciuta l'esposizione al rischio amianto; da altro lato, l'espletata CTU ha accertato e ritenuto che l'esposizione all'amianto per non meno di quindici anni presso la [redacted] è sufficiente al fine di far ritenere sussistente il nesso causale tra detta esposizione e l'insorgenza della patologia indicata; ha, quindi, concluso nel senso che la neoplasia laringea da cui è stato colpito il ricorrente possa essere ragionevolmente correlata all'esposizione lavorativa all'amianto.

Il CTU ha altresì accertato che al tempo della presentazione della domanda amministrativa (6/7/2010) il ricorrente [redacted] presentava un danno biologico pari al 22%.

Non ravvisandosi validi motivi per disattendere le conclusioni cui è giunto il predetto C.T.U., questo giudice condivide e fa proprie le argomentazioni contenute nella depositata relazione, che traggono origine da una meditata valutazione di elementi anamnestici e clinici e di esami strumentali e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali.

La domanda va quindi accolta come da dispositivo.

Seguono gli accessori, come da dispositivo, secondo la consolidata giurisprudenza dell'Ufficio in tema di crediti di natura previdenziale ed assistenziale.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da



Handwritten signature or initials.

dispositivo, in ragione del valore della controversia e dell'attività processuale espletata.

P.Q.M.

Il Tribunale di LA Spezia, in persona del Giudice Unico dott. N. Mori, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così decide:

1) Condanna l'I.N.A.I.L. a costituire e liquidare, in favore di parte ricorrente, una rendita per malattia professionale carcinoma alla laringe rapportata al grado invalidante;

2) Condanna l'I.N.A.I.L. a pagare alla parte ricorrente i ratei della suddetta rendita, con decorrenza dalla data della domanda amm.va e con la rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai, ovvero con gli interessi legali, se superiori, dal 121° giorno dalla detta data al saldo;

3) Condanna l'I.N.A.I.L. a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro [redacted] di cui euro [redacted] per contributo unificato, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge;

5) Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di C.T.U., separatamente liquidate.

Così deciso in La Spezia, addì 27 giugno 2013

TRIBUNALE

Il Funzionario Giudiziario
M. Del Giacco

LA SPEZIA
DEPOSITATO IL
28 GIUG 2013
Il Funzionario Giudiziario
M. Del Giacco

Dep. Can. alla r.a. 28 giu 13

TRIBUNALE DELLA SPEZIA
COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
LA SPEZIA, 14/13
Il Funzionario Giudiziario
M. Del Giacco